

Proposte di modifiche allo Statuto dell'Università degli Studi di Padova (PROPOSTA RAPPRESENTANTI ORGANI COLLEGIALI)

Sono proposte modifiche ai seguenti articoli :

Art. 11 - Rettore - Elezione

Art. 13 - Senato accademico - Composizione

Art. 30 - Preside

Art. 39 - Organi del Dipartimento

Art. 52 - Assunzioni, promozioni e formazione del personale tecnico amministrativo

TESTO VIGENTE (ALCUNI ARTICOLI SONO RIPROPOSTI PER CHIARIFICARE MEGLIO IL CONTESTO)	MODIFICHE PROPOSTE
<p>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA STATUTO</p> <p>Decreto Rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995</p> <p>Art. 11 - Rettore - Elezione</p> <p>1. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o optino per il tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.</p> <p>2. L'elettorato attivo spetta:</p> <p>a) ai professori di ruolo e fuori ruolo; b) ai ricercatori componenti del Consiglio di Facoltà; c) ai componenti del Consiglio degli studenti; d) al personale tecnico amministrativo con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 5 % dei professori e dei ricercatori aventi diritto.</p> <p>3. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni che devono aver luogo nel corso del quinto mese</p>	<p>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA STATUTO</p> <p>Decreto Rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995</p> <p>Art. 11 - Rettore - Elezione</p> <p>1. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o optino per il tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.</p> <p>2. L'elettorato attivo spetta:</p> <p>a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;</p> <p>b) ai ricercatori componenti del Consiglio di Facoltà;</p> <p>c) ai componenti del Consiglio degli studenti;</p> <p>d) al personale tecnico amministrativo con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 20 % dei professori e dei ricercatori aventi diritto.</p> <p>3. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, almeno quaranta giorni prima della</p>

antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, l'elezione deve aver luogo entro il novantesimo giorno successivo.

4. La votazione è valida se partecipa almeno la metà degli aventi diritto ponderati. Nelle prime tre votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti ponderati. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti ponderati; in caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

5. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano, è nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica all'atto della nomina. In tal caso il Rettore resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del triennio.

Art. 13 - Senato accademico - Composizione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 57, comma 4, del presente Statuto, il Senato accademico è composto da: a) il Rettore; b) il Prorettore vicario; c) i Presidi; d) il Direttore amministrativo; e) un rappresentante dei Direttori di Dipartimento; f) un rappresentante per ciascuna delle sette macroaree scientifiche elencate nell'allegata tabella D; g) tre rappresentanti degli studenti.

2. I rappresentanti degli studenti partecipano a tutte le discussioni e decisioni del Senato accademico, ad eccezione di quelle implicanti valutazione sull'attività scientifica dei singoli o delle strutture.

3. Partecipano inoltre due rappresentanti del personale tecnico amministrativo per la discussione e deliberazione su specifici temi concernenti la gestione di risorse diverse da quelle attinenti alla docenza.

4. I membri elettivi del Senato accademico durano in carica tre anni, ad

data stabilita per le votazioni che devono aver luogo nel corso del quinto mese antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, l'elezione deve aver luogo entro il novantesimo giorno successivo.

4. La votazione è valida se partecipa almeno la metà degli aventi diritto ponderati. Nelle prime tre votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti ponderati. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti ponderati; in caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

5. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano, è nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica all'atto della nomina. In tal caso il Rettore resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del triennio.

Art. 13 - Senato accademico - Composizione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 57, comma 4, del presente Statuto, il Senato accademico è composto da: a) il Rettore; b) il Prorettore vicario; c) i Presidi; d) il Direttore amministrativo; e) un rappresentante dei Direttori di Dipartimento; f) un rappresentante per ciascuna delle sette macroaree scientifiche elencate nell'allegata tabella D; g) tre rappresentanti degli studenti; **h) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo.**

2. I rappresentanti degli studenti partecipano a tutte le discussioni e decisioni del Senato accademico, ad eccezione di quelle implicanti valutazione sull'attività scientifica dei singoli o delle strutture.

~~3. Partecipano inoltre due rappresentanti del personale tecnico amministrativo per la discussione e deliberazione su specifici temi concernenti la gestione di risorse diverse da quelle attinenti alla docenza.~~

4. I membri elettivi del Senato accademico durano in carica tre anni, ad

eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano un biennio, e sono eletti secondo modalità indicate dal Regolamento generale di Ateneo. Essi non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.

5. Per i rappresentanti delle macroaree scientifiche l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i professori e ricercatori. A tali fini l'afferenza di ciascun docente è determinata dal settore scientifico disciplinare di appartenenza; in alternativa il docente può optare per l'area cui appartiene la maggioranza dei docenti del Dipartimento di cui fa parte.

Art. 30 - Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne attua le deliberazioni.

2. In particolare il Preside: a) vigila, anche in collaborazione con i presidenti di corsi di studio, sul regolare svolgimento di tutte le attività didattiche ed organizzative che fanno capo alla Facoltà; b) predispone l'ordine del giorno del Consiglio di Facoltà e presenta al Consiglio stesso per la discussione e la votazione le proposte avanzate dai Consigli dei corsi di studio e di Dipartimento, dal Consiglio di presidenza e dalle eventuali commissioni istituite; c) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e di Facoltà e dalle norme legislative in vigore.

3. Il Preside viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno della Facoltà, o che dichiarino di optare, se eletti, per il tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Facoltà.

4. Il Preside è eletto in apposita seduta del Consiglio di Facoltà convocato dal decano. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione, nella successiva seduta, si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.

5. Il Preside nomina tra i professori di prima fascia un vicepreside a cui può delegare parte delle sue funzioni e che lo sostituisce a tutti gli effetti

ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano un biennio, e sono eletti secondo modalità indicate dal Regolamento generale di Ateneo. Essi non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.

5. Per i rappresentanti delle macroaree scientifiche l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i professori e ricercatori. A tali fini l'afferenza di ciascun docente è determinata dal settore scientifico disciplinare di appartenenza; in alternativa il docente può optare per l'area cui appartiene la maggioranza dei docenti del Dipartimento di cui fa parte.

Art. 30 - Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne attua le deliberazioni.

2. In particolare il Preside: a) vigila, anche in collaborazione con i presidenti di corsi di studio, sul regolare svolgimento di tutte le attività didattiche ed organizzative che fanno capo alla Facoltà; b) predispone l'ordine del giorno del Consiglio di Facoltà e presenta al Consiglio stesso per la discussione e la votazione le proposte avanzate dai Consigli dei corsi di studio e di Dipartimento, dal Consiglio di presidenza e dalle eventuali commissioni istituite; c) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e di Facoltà e dalle norme legislative in vigore.

3. Il Preside viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno della Facoltà, o che dichiarino di optare, se eletti, per il tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Facoltà **ed ai rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti nei consigli di corso di studio. Nel caso di Facoltà che non prevedano l'esistenza di Consigli di corso di studio, la rappresentanza, in numero comunque non inferiore a tre, è eletta da tutto il personale tecnico amministrativo dell'Università afferente alle strutture coinvolte nell'attività didattica della Facoltà.**

4. Il Preside è eletto in apposita seduta del Consiglio di Facoltà convocato dal decano. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di

in caso di assenza o di impedimento.

6. Il Preside dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Art. 39 - Organi del Dipartimento.

1. Sono organi del Dipartimento: il Consiglio di Dipartimento, la Giunta e il Direttore.

2. Il Consiglio è organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del Dipartimento e delibera inoltre sulle materie affidate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo. È convocato dal Direttore alle scadenze previste dal Regolamento di Dipartimento o quando egli ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui è richiesta la discussione.

3. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento stesso, dal segretario amministrativo, che di norma svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo e da una rappresentanza dei dottorandi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

4. Il Regolamento del Dipartimento, approvato dal Senato accademico, può prevedere la partecipazione al Consiglio, con voto consultivo, di membri esterni che partecipino sistematicamente all'attività del Dipartimento stesso, nonché le modalità di partecipazione alle deliberazioni del Consiglio, in materia di programmazione delle attività scientifiche, per il personale di ricerca del CNR di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.01.1999, n.19.

5. La Giunta è l'organo istruttorio e di gestione che coadiuva il Direttore.

mancata elezione, nella successiva seduta, si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.

5. Il Preside nomina tra i professori di prima fascia un vicepreside a cui può delegare parte delle sue funzioni e che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o di impedimento.

6. Il Preside dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Art. 39 - Organi del Dipartimento.

1. Sono organi del Dipartimento: il Consiglio di Dipartimento, la Giunta e il Direttore.

2. Il Consiglio è organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del Dipartimento e delibera inoltre sulle materie affidate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo. È convocato dal Direttore alle scadenze previste dal Regolamento di Dipartimento o quando egli ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui è richiesta la discussione.

3. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento stesso, dal segretario amministrativo, che di norma svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo e da una rappresentanza dei dottorandi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

4. Il Regolamento del Dipartimento, approvato dal Senato accademico, può prevedere la partecipazione al Consiglio, con voto consultivo, di membri esterni che partecipino sistematicamente all'attività del Dipartimento stesso, nonché le modalità di partecipazione alle deliberazioni del Consiglio, in materia di programmazione delle attività scientifiche, per il personale di ricerca del CNR di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.01.1999, n.19.

5. La Giunta è l'organo istruttorio e di gestione che coadiuva il Direttore.

6. Essa ha durata triennale. Il Regolamento di Dipartimento può tuttavia prevedere che il mandato della Giunta coincida con quello del

6. Essa ha durata triennale. Il Regolamento di Dipartimento può tuttavia prevedere che il mandato della Giunta coincida con quello del Direttore.

7. La Giunta è composta dal Direttore del Dipartimento, dal segretario amministrativo di norma con funzioni di verbalizzante, da almeno due professori di ciascuna fascia e almeno due ricercatori, nonché da un rappresentante del personale tecnico amministrativo **da convocare con diritto di voto almeno sui temi specifici concernenti il personale stesso**. Il Regolamento del Dipartimento precisa il numero e le modalità di elezione dei componenti elettivi nel rispetto delle precedenti proporzioni fra professori di prima e di seconda fascia e ricercatori.

8. Il Regolamento fissa anche i poteri della Giunta; esso potrà in particolare conferire alla Giunta poteri deliberativi su materie determinate. Potrà inoltre prevedere che il Consiglio di Dipartimento nei limiti fissati dal Regolamento generale di Ateneo possa conferire deleghe al Direttore o alla Giunta per materie specifiche e per periodi di tempo limitati, comunque non oltre la scadenza del mandato.

9. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei deliberati di detti organi; vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti; partecipa alle sedute della Consulta dei direttori di Dipartimento; tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

10. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo un Vice direttore che lo sostituisce nelle funzioni nei casi di impedimento o assenza.

11. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile il Direttore è coadiuvato dal segretario amministrativo del Dipartimento.

12. Il Direttore è eletto dai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento.

13. L'elettorato passivo spetta di norma a professori di prima fascia a tempo pieno. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso anche ai professori di seconda fascia.

14. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni e a maggioranza relativa nelle successive.

Direttore.

7. La Giunta è composta dal Direttore del Dipartimento, dal segretario amministrativo di norma con funzioni di verbalizzante, da almeno due professori di ciascuna fascia e almeno due ricercatori, nonché da un rappresentante del personale tecnico amministrativo ~~da convocare con diritto di voto almeno sui temi specifici concernenti il personale stesso~~. Il Regolamento del Dipartimento precisa il numero e le modalità di elezione dei componenti elettivi nel rispetto delle precedenti proporzioni fra professori di prima e di seconda fascia e ricercatori **e personale tecnico amministrativo**.

8. Il Regolamento fissa anche i poteri della Giunta; esso potrà in particolare conferire alla Giunta poteri deliberativi su materie determinate. Potrà inoltre prevedere che il Consiglio di Dipartimento nei limiti fissati dal Regolamento generale di Ateneo possa conferire deleghe al Direttore o alla Giunta per materie specifiche e per periodi di tempo limitati, comunque non oltre la scadenza del mandato.

9. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei deliberati di detti organi; vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti; partecipa alle sedute della Consulta dei direttori di Dipartimento; tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

10. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo un Vice direttore che lo sostituisce nelle funzioni nei casi di impedimento o assenza.

11. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile il Direttore è coadiuvato dal segretario amministrativo del Dipartimento.

12. Il Direttore è eletto dai professori, **dai ricercatori e dal personale tecnico amministrativo** afferenti al Dipartimento, **questi ultimi con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 25 % dei professori e dei ricercatori aventi diritto**.

13. L'elettorato passivo spetta di norma a professori di prima fascia a tempo pieno. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima

15. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Art. 52 - Assunzioni, promozioni e formazione del personale tecnico amministrativo

1. L'Università definisce, nella sua autonomia, la pianta organica del personale dirigente e tecnico amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali, adattandola alle mutevoli esigenze di gestione e disponibilità di risorse, nel rispetto della normativa legislativa vigente.

2. Le assunzioni e le promozioni del personale tecnico amministrativo avvengono per concorso o per corso-concorso indetti dall'Università e secondo le altre procedure previste dalla legge.

3. L'Università riconosce la professionalità del personale tecnico amministrativo. Essa organizza, anche in collaborazione con enti esterni pubblici o privati, appositi corsi di formazione e aggiornamento.

fascia, l'elettorato passivo è esteso anche ai professori di seconda fascia.

14. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni e a maggioranza relativa nelle successive.

15. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Art. 52 - Assunzioni, promozioni e formazione del personale tecnico amministrativo

1. L'Università definisce, nella sua autonomia, la pianta organica del personale dirigente e tecnico amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali, adattandola alle mutevoli esigenze di gestione e disponibilità di risorse, nel rispetto della normativa legislativa vigente.

2. Le assunzioni e le promozioni del personale tecnico amministrativo avvengono per concorso o per corso-concorso indetti dall'Università e secondo le altre procedure previste dalla legge.

3. L'Università **promuove** e riconosce la professionalità del personale tecnico amministrativo. Essa organizza, **anche con** appositi corsi di formazione e aggiornamento, **iniziative utili per la qualificazione e lo sviluppo professionale e culturale del personale**, anche in collaborazione con enti esterni pubblici o privati.